

## ***Il conferimento di partecipazioni intracomunitario***

di **Francesca Benini**

OneDay Master

### **Cessione di partecipazioni detenute in società, regime PEX e proventi assimilati alla cessione delle partecipazioni**

Scopri di più

Il **conferimento di partecipazioni** è, in linea generale, una operazione straordinaria mediante la quale un **soggetto** (conferente) trasferisce ad una **società beneficiaria** (conferitaria) una partecipazione dallo stesso detenuta (partecipazione in società conferita/scambiata) ricevendo, quale corrispettivo, una **partecipazione al capitale sociale della società conferitaria**.

Tale tipologia di operazione, se posta in essere da soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Ue, è disciplinata, da un punto di vista fiscale, dall'[articolo 178, comma 1, lett. e\), Tuir](#), e dall'[articolo 179 Tuir](#), che sono stati introdotti nel nostro sistema legislativo in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2009/133/CE del 19.10.2009 che ha sostituito la **previgente direttiva 90/434/CE del 23.7.1990**.

L'[articolo 178, Tuir](#), delinea l'ambito soggettivo di applicazione di questa **tipologia di conferimenti** mentre il successivo [articolo 179, Tuir](#), individua il **regime fiscale applicabile**.

Per effetto del combinato disposto delle due norme, le operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimenti tra **soggetti residenti in diversi Stati membri Ue** non sono considerate come operazioni realizzative - con conseguente emersione di componenti reddituali rilevanti - ma, piuttosto, come operazioni fiscalmente neutrali volte alla **riorganizzazione del gruppo societario** di appartenenza.

Affinché possa trovare applicazione il citato regime di neutralità, è necessario che **coloro che partecipano all'operazione di conferimento** soddisfino i requisiti di cui all'[articolo 178, comma 1, lett. e\), Tuir](#), sia per quel che attiene la loro natura soggettiva, sia per quanto attiene la **loro residenza in Stati membri diversi**.

Per quanto riguarda la "società conferitaria" e la "società conferita", l'[articolo 178, comma 1, lett. e\), Tuir](#), impone che debbano essere:

- se **residenti in Italia**, società di capitali o altri enti commerciali di cui [all'articolo 73, comma 1, lett. a\) e b\), Tuir](#);

- se non residenti in Italia, soggetti residenti un altro Stato membro della Comunità Economica Europea che:
  - rientrino in una delle **categorie indicate nella Tabella A** allegata al Tuir, la quale deve essere considerata automaticamente aggiornata da eventuali modificazioni dell'allegato alla direttiva del **Consiglio delle Comunità europee 23.7.1990 n. 90/434** (ora direttiva 2009/133/CE); e
  - siano sottoposti a una delle **imposte indicate nella Tabella B allegata al Tuir** o ad altra tabella che in futuro la sostituisca.

L'[articolo 178, comma 1, lett. e\), Tuir](#), stabilisce in modo chiaro che, ai fini dell'applicabilità del relativo regime fiscale, è necessario che la "società conferitaria" e la "società conferita" **risiedano in Stati membri diversi**.

Per quanto riguarda, invece, i "soci conferenti", l'[articolo 178, comma 1, lett. e\), Tuir](#), non pone, come regola generale, **vincoli in ordine alla loro natura soggettiva**.

Possono, dunque, essere **sia società che persone fisiche, sia imprese che privati**. Gli stessi, inoltre, possono risiedere sia nello stesso Stato membro della "società conferitaria" sia nello stesso Stato membro della "società conferita", senza che ciò pregiudichi la possibilità di **avvalersi del regime di neutralità fiscale**.

Lo scambio di partecipazioni tramite conferimento è **fiscalmente neutrale**, solo se volto ad accordare alla "società conferitaria" la maggioranza dei diritti di voto nella "società conferita", ovvero ad **incrementarne la partecipazione di controllo**. In altre parole, rileva il fatto che la partecipazione della società conferita, dopo il conferimento (o i conferimenti) consenta alla società conferitaria di **esercitare il controllo di diritto** (i.e. maggioranza di voti esercitabili in assemblea ordinaria) nella **società conferita**.

In presenza delle condizioni previste dall'[articolo 178, comma 1, lett. e\), Tuir](#), il trattamento impositivo dei plusvalori nello **scambio di partecipazioni** è regolato dall'[articolo 179, comma 4, Tuir](#), che consente, in deroga all'ordinario regime realizzativo al valore normale previsto dall'[articolo 9, Tuir](#), di effettuare **scambi "intracomunitari" di partecipazioni** mediante conferimento in un **regime di perfetta neutralità fiscale**.

In particolare, l'[articolo 179, comma 4, Tuir](#), stabilisce che lo scambio non determina realizzo di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti per i **soci conferenti** nel caso in cui il valore fiscale delle azioni o quote ricevute in cambio venga assunto in **misura pari a quello delle azioni** o quote date in permuta.

È bene evidenziare, tuttavia, che tale articolo non fornisce alcuna indicazione in merito al comportamento **che deve tenere la società conferitaria** per la determinazione del valore fiscalmente **ricosciuto alle partecipazioni della società conferita**.

In altre parole, non è chiaro **se il soggetto acquirente** nei conferimenti di partecipazioni possa



**valorizzare le partecipazioni ricevute al valore di mercato**, senza perciò **compromettere la neutralità** dell'operazione per i soci.

In assenza di una espressa previsione normativa, si ritiene che **la neutralità fiscale dello scambio** non dipenda dal valore fiscale che il soggetto conferitario **attribuisce alle partecipazioni conferitegli**.

La **continuità dei valori fiscali**, infatti, è un **elemento strutturale del differimento dell'imposizione**, che riguarda però i soggetti conferenti, non la società conferitaria. Se il Legislatore avesse inteso disporre la "continuità" dei valori anche per il soggetto conferitario, lo avrebbe fatto espressamente, così come previsto per i **conferimenti d'azienda** dall'[articolo 179, comma 1, Tuir](#).

Tale tesi sembra essere stata accolta anche dal Ministero delle Finanze che, con la [risoluzione n. 106/E/2000](#), ha implicitamente ammesso la neutralità fiscale di un **conferimento di partecipazioni** da parte di un soggetto conferente italiano nei **confronti di una società olandese conferitaria** che avrebbe valorizzato fiscalmente la partecipazione ricevuta **a valori correnti**.